

REGOLAMENTO COORDINAMENTI REGIONALI FEDERAZIONE CURE PALLIATIVE E.T.S.

Premessa

La Federazione Cure Palliative (di seguito FCP E.T.S.) ha tra i suoi obiettivi quello di essere punto di riferimento e interlocutore a livello nazionale per le istituzioni pubbliche e private.

FCP E.T.S. è un'organizzazione di secondo livello che aggrega forze diverse finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni. I suoi Soci non sono persone fisiche, ma Enti del Terzo Settore (ETS) inquadrati secondo la normativa vigente.

L'organizzazione del sistema sanitario, la promozione delle Reti Regionali e delle Reti Locali e la necessità di creare sinergie con gli enti regionali e locali, impongono la necessità di garantire il decentramento di alcune attività di FCP E.T.S. L'integrazione tra i nodi della rete al fine di assicurare percorsi assistenziali appropriati e coerenti con i bisogni dei malati valorizza, infatti, la dimensione locale. Parimenti l'implementazione dei modelli organizzativi che siano allineati con la normativa nazionale avviene attraverso lo sviluppo della normativa regionale.

FCP E.T.S. promuove pertanto forme di integrazione e coordinamento regionale tra propri Soci e allo scopo di sviluppare programmi e azioni a sostegno delle Reti Locali e Regionali di Cure Palliative e Cure Palliative Pediatriche.

Il presente regolamento, redatto ai sensi e per gli effetti dello Statuto e dei Regolamenti vigenti della FCP E.T.S., ha lo scopo di favorire, laddove ve ne siano le condizioni, il riconoscimento e lo sviluppo di Coordinamenti regionali o interregionali delle organizzazioni socie (qui di seguito Coordinamenti), disciplinando le procedure di istituzione e le modalità del loro funzionamento, alle quali i Coordinamenti stessi dovranno obbligatoriamente attenersi in coerenza e integrazione con l'azione del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN).

Art. 1 Coordinamenti Regionali e Interregionali

I Coordinamenti Regionali sono composti da tutti gli enti Soci di FCP E.T.S. presenti in una determinata Regione.

In assenza dei requisiti per la costituzione di un Coordinamento Regionale, o per esigenze di migliore rappresentanza e funzionalità, possono essere costituiti i coordinamenti Interregionali, che raggruppano gli enti Soci FCP E.T.S. di un massimo di tre regioni preferibilmente confinanti. Fanno parte del coordinamento Interregionale tutti gli enti soci presenti nelle Regioni di riferimento.

I Coordinamenti regionali e Interregionali sono organi territoriali di rappresentanza di FCP E.T.S. nello specifico territorio di riferimento, non hanno personalità giuridica, non godono di autonomia economico-finanziaria e operano secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Art. 2 Requisiti e costituzione del Coordinamento

Per avviare l'iter di costituzione di un Coordinamento è necessario che:

- nel territorio di riferimento (singola regione o massimo 3 regioni preferibilmente confinanti) sia presente un numero minimo di tre Enti Soci;
- la volontà di costituire il Coordinamento sia espressa dalla maggioranza degli enti Soci presenti nel territorio di riferimento.

La domanda di istituzione sottoscritta dai legali rappresentanti degli Enti Soci deve essere formalmente presentata al CDN su apposito modulo disponibile presso la segreteria FCP E.T.S.

L'accettazione o il respingimento della domanda è deliberata dal CDN a maggioranza di voti e con giudizio inappellabile. In caso di accettazione il CDN designa tra i proponenti un Coordinatore pro tempore che, entro 60 giorni dalla sua designazione, dovrà convocare la riunione di insediamento del Coordinamento nel corso della quale sarà eletto il Coordinatore effettivo. Il mancato rispetto del limite temporale sopra indicato determinerà la cessazione del mandato a lui conferito, con facoltà del CDN di procedere a nuova designazione di altro Coordinatore pro tempore.

Alla prima riunione di insediamento del Coordinamento dovranno essere convocati ed avranno diritto di voto tutti gli Enti Soci della regione (o delle regioni, in caso di Coordinamento interregionale), a prescindere da quali Enti abbiano presentato domanda di costituzione e che alla data della riunione risultino in regola con il pagamento della quota associativa FCP E.T.S.

Il Coordinatore sarà eletto con voto palese (un voto per ogni ente socio) a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinatore pro tempore entro 15 giorni trasmetterà al CDN il verbale della riunione. Il CDN, valutata la correttezza del procedimento adottato e preso atto di quanto deciso, delibererà l'istituzione del Coordinamento e la nomina del Coordinatore eletto. Il CDN può in qualsiasi momento sollevare dall'incarico il Coordinatore che con la propria condotta rechi nocumento alla reputazione e all'immagine di FCP E.T.S.

Art. 3 – Il Coordinatore

a) Ruolo e funzioni

Il Coordinatore è il referente del Coordinamento Regionale/Interregionale e rappresenta il CDN e gli Enti soci presso le Istituzioni locali. Concorda, condivide e rispetta le linee guida e gli indirizzi programmatici deliberati dal CDN.

b) Requisiti di eleggibilità e incompatibilità

È eleggibile alla carica di Coordinatore ogni persona fisica appartenente a un ETS socio del Coordinamento. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale e di Presidente FCP E.T.S. e non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

c) Procedura di candidatura ed elezione

La candidatura, controfirmata dal Presidente o legale rappresentante dell'ente socio, deve pervenire al CDN via posta elettronica almeno 21 giorni prima della riunione elettiva. La Segreteria FCP E.T.S. inoltra l'elenco dei candidati ai componenti votanti del Coordinamento almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni. L'elezione avviene entro 60 giorni dalla nomina del CDN, con voto palese e a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto. È ammesso il voto per delega scritta. Ogni socio può presentare un numero massimo di 2 deleghe, queste devono riportare i dati anagrafici del delegante, i dati anagrafici del delegato e l'oggetto della delega. Alla delega dovrà essere allegata la fotocopia del documento d'identità del delegante.

d) Durata e decadenza

Il Coordinatore decade automaticamente con la scadenza del mandato del CDN, restando comunque responsabile della convocazione e presidenza della riunione elettiva per il rinnovo. In caso di decadenza, il Coordinatore uscente può operare solo per l'ordinaria amministrazione, in stretta integrazione con il nuovo CDN, in attesa della ratifica del successore. Il Coordinatore decade inoltre se l'ente di appartenenza perde lo status di socio FCP E.T.S.

Le eventuali dimissioni dalla carica di Coordinatore devono essere presentate al CDN mediante comunicazione scritta (posta ordinaria o elettronica) ed hanno effetto previa ratifica del CDN che dovrà avvenire comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

In caso di cessazione dalla carica di Coordinatore prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente della FCP E.T.S. nominerà tra i membri delle organizzazioni socie un Coordinatore pro tempore che avrà mandato di convocare la riunione per l'elezione del nuovo Coordinatore entro i 60 giorni successivi a decorrere dalla data di cessazione. Qualora tale procedura per qualsiasi motivo non venga e/o non possa essere espletata e/o espletabile, il Presidente di FCP E.T.S. nominerà un Coordinatore pro tempore che resterà in carica sino alla scadenza naturale del CDN.

La maggioranza degli enti facenti parte il Coordinamento può avanzare al CDN motivata richiesta di revoca del Coordinatore. Il CDN, dopo approfondita valutazione dell'istanza da dibattere in una riunione del CD, può riservarsi di accogliere o respingere tale richiesta.

e) Doveri del Coordinatore

Il Coordinatore è tenuto a redigere e presentare al CDN, in rappresentanza del Coordinamento:

- entro il 31 ottobre di ogni anno un documento programmatico per l'anno successivo;
- entro il 31 marzo una relazione consuntiva delle attività svolte nell'anno concluso.

Il coordinatore deve altresì:

- convocare le riunioni di Coordinamento almeno 3 volte l'anno, oltre che ogniqualvolta lo ritenga necessario.
- trasmettere i verbali delle riunioni al CDN e a tutti gli Enti che afferiscono al coordinamento entro 30 giorni dalla data della riunione.

f) Rapporti con il CDN e approvazioni preventive

Il Coordinatore è tenuto a presentare, con sufficiente preavviso, al Presidente (e alla Segreteria in CC via email) le iniziative del Coordinamento per condivisione/approvazione.

Sono soggette alla preventiva approvazione da parte del CDN:

- Attività che abbiano una valenza significativa e/o rappresentino una posizione del Coordinamento nei confronti delle Istituzioni, dei media, della popolazione e della Comunità scientifica. Rientrano tra queste: position paper, istanze pubbliche nei confronti delle istituzioni, documenti conclusivi di gruppi di lavoro, proposte di protocolli, PDTA a livello regionale, ecc.

- Iniziative promosse dai singoli Coordinamenti e in particolare quelle di carattere formativo e informativo. Tra queste: le iniziative pubbliche rivolte alla popolazione, attività di formazione per professionisti o volontari, convegni organizzati dal Coordinamento.
- Ogni atto compiuto dal Coordinamento dal quale discendano obblighi di qualsivoglia natura a carico di FCP E.T.S.
- Non sono soggette all'approvazione del CDN le iniziative o documenti che attengono alle attività ordinarie del Coordinamento: convocazioni del Coordinamento o di specifici gruppi di lavoro, newsletter informative, incontri con le Istituzioni/Enti locali, partecipazione alle commissioni regionali, raccolta di dati a livello locale, ecc.

Art. 4 Riunioni di Coordinamento

Alle Riunioni di Coordinamento partecipano gli Enti Soci FCP E.T.S. (titolari di diritto di voto) e gli Enti Sostenitori FCP E.T.S. (senza diritto di voto) presenti nel territorio di riferimento. È raccomandato, inoltre, il coinvolgimento degli ETS non soci che operano nello stesso contesto territoriale, al fine di ampliare la capacità di rappresentanza e favorire forme di collaborazione tra le realtà regionali.

Le riunioni, presiedute dal Coordinatore, sono convocate almeno tre volte all'anno tramite comunicazione scritta inviata ai Presidenti degli enti sopra citati per posta elettronica, con un preavviso minimo di 15 giorni. Per le riunioni elettive il termine è elevato a 30 giorni. In situazioni che richiedano un confronto immediato, il Coordinatore può convocare la riunione in deroga ai termini ordinari, adottando tutti i mezzi utili a garantirne la massima diffusione. La riunione può essere convocata anche su richiesta della maggioranza degli enti soci aventi diritto di voto.

Ogni incontro deve essere verbalizzato e sottoscritto dal Coordinatore.

Nel verbale devono essere riportati:

- l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- l'elenco dei partecipanti e le eventuali assenze giustificate;
- l'ordine del giorno;
- le determinazioni emerse e gli esiti di eventuali votazioni.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta degli enti soci presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché siano rispettati criteri di lavoro collegiale che consentano la piena partecipazione. Restano in tal caso validi gli stessi requisiti previsti per le riunioni in presenza:

- regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- identificazione dei partecipanti aventi diritto al voto;
- partecipazione di almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'organo, si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- la volontà collegiale emersa e gli esiti di eventuali votazioni.

Art. 5 Finalità del Coordinamento

Il Coordinamento persegue le seguenti finalità:

- promuovere, in coerenza con la L.38/10 e i successivi decreti attuativi, lo sviluppo della normativa regionale in tema di Cure Palliative attraverso la sensibilizzazione dei referenti istituzionali e la partecipazione agli Organismi tecnici e programmatori rappresentando il Terzo Settore;
- promuovere a livello locale iniziative di formazione, informazione, comunicazione, sensibilizzazione e orientamento;
- promuovere lo sviluppo del volontariato, la formazione e l'integrazione dei volontari nelle equipe di Cure Palliative;
- favorire lo sviluppo di forme organizzate di Comunità solidali svolgendo azioni di advocacy a sostegno dei diritti dei malati e delle famiglie;
- monitorare, sia in modo indipendente sia in integrazione con le Istituzioni regionali, lo sviluppo delle Cure Palliative e il livello di risposta ai bisogni dei cittadini;
- favorire la partecipazione degli ETS nel contesto del sistema di welfare a livello locale;
- supportare la crescita della FCP E.T.S.

Art. 6 Istituzione Consulta dei Coordinamenti e attività del CDN

Al fine di promuovere momenti di confronto sulle linee programmatiche nazionali e regionali viene istituita la Consulta dei Coordinamenti (Consulta).

La Consulta è presieduta dal Presidente di FCP E.T.S. ed è composta dai componenti del CDN e dai Coordinatori regionali e interregionali.

La Consulta è convocata, con tempi e modi definiti dal Presidente CDN e condivisi con i partecipanti, almeno 2 volte all'anno.

Art. 7 Comunicazione e Social Network

Per garantire l'uniformità e il riconoscimento dell'identità visiva della FCP E.T.S., i Coordinamenti devono utilizzare nell'espletamento della loro attività esclusivamente il logo, i format grafici e le caselle di posta elettronica messi a disposizione da FCP E.T.S.

I Coordinamenti per la diffusione delle attività istituzionali si avvalgono esclusivamente dei profili comunicativi propri della FCP E.T.S.

Ai Coordinamenti saranno garantiti spazi comunicativi specifici sia sul sito che sui social network della FCP E.T.S.

I Coordinamenti sono tenuti a proporre e condividere possibili pubblicazioni orientate a comunicazioni e iniziative su tematiche regionali e locali che possano essere veicolati sui canali della FCP E.T.S.:

- convegni, corsi, eventi;
- leggi, delibere, circolari;
- campagne di reclutamento e formazione dei volontari.

La concessione del patrocinio e l'utilizzo del logo della FCP E.T.S. possono essere autorizzati esclusivamente dal CDN secondo il regolamento vigente.

Art. 8 Disposizioni transitorie

- Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea in data 4 dicembre 2025, entrerà in vigore all'atto dell'iscrizione di FCP al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- L'art. 3 comma b, relativo all'incompatibilità di carica, non si applica ai Coordinamenti già attivi al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento; tale norma sarà adottata all'atto di istituzione di nuovi Coordinamenti o nel caso di nuova elezione del Coordinatore.